

ATTO DI SCISSIONE

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
MEDIANTE COSTITUZIONE DI ALTRE DUE SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA DI NUOVA COSTITUZIONE

=

REPUBBLICA ITALIANA

Questo giorno ventidue dicembre duemilasedici (22.12.2016).
In Fidenza, Comune omonimo, in via Massimo D'Azeglio n.6, al piano terreno.

Avanti a me Dottor Notaio PAOLO MICHELI iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Parma con residenza in Fidenza,

è presente la signora:

FERRARINI ULIANA, nata a Fidenza (PR) il 17 marzo 1966, domiciliata a Fidenza (PR), Via del Teatro n. 18, che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.", con unico socio, con sede in Fidenza (PR), Via Gramsci n. 1/b, capitale sociale euro 12.717.463,11 I.V., iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Parma al n. 218838, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n.02202290348,

a quanto oltre facoltizzata con deliberazione dell'assemblea dei soci in data 18 novembre 2016, di cui oltre, al fine di fare constare la scissione parziale della società suddetta con trasferimento di parte del patrimonio a due società a responsabilità limitata di nuova costituzione ai sensi dell'art. 2506 c.c.;

comparsa della cui identità personale sono certo, la quale mi richiede di ricevere il presente atto mediante il quale dapprima

premette:

a) che il progetto di scissione (depositato presso il Registro delle Imprese di Parma in data 2 novembre 2016 al n. 30640/2016 di Prot. ed iscritto in data 8 novembre 2016) contiene tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2506-bis c.c. e quindi anche la descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alle nuove società;

b) che detto progetto di scissione contiene anche i criteri di attribuzione delle quote della nuova società (proporzionale) e indica il valore effettivo del patrimonio netto che verrà trasferito alle nuove società;

c) che con verbale redatto da me notaio in data 18 novembre 2016 n.873 di Rep. (registrato a Parma il 18 novembre 2016 al n.16491 S.1T) è stato approvato dall'unico socio il progetto di scissione ed è stata deliberata dall'assemblea la scissione parziale della società;

- che detto atto è stato depositato al Registro delle Imprese di Parma in data 18 novembre 2016 al n.31.912 di Prot. ed iscritto in data 21 novembre 2016;

d) che, come conferma la signora FERRARINI ULIANA, nella sua

qualità di legale rappresentante della società scissa, ai sensi dell'art. 2506-ter c.c. (che richiama l'art.2503 c.c.), nessuna opposizione è stata presentata nel termine di trenta giorni (abbreviato ex 2505-quater c.c. e della massima L.A.8 di "La Commissione Società del Comitato Triveneto") alla deliberazione sopra richiamata della società scissa per cui si può dare esecuzione alla delibera con il definitivo atto di scissione e la costituzione delle nuove società di cui oltre.

Quanto sopra premesso confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto la signora FERRARINI ULIANA, in nome e per conto della società scissa e nella sua espressa qualifica di delegato dalla assemblea dei soci alla attuazione della scissione

dichiara

farsi luogo alla scissione parziale della società "SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L." mediante costituzione di due nuove società a responsabilità limitata, ferma restando la società originaria "SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.", ai seguenti patti e condizioni:

1) vengono pertanto costituite le seguenti due società:

a) **"TLR FIDENZA S.R.L.", con unico socio**, con sede nel Comune di Fidenza, Via Gramsci, n.1, retta dallo Statuto allegato al progetto di scissione e che qui nuovamente si allega sotto la lettera "A";

b) **"RETE GAS FIDENZA S.R.L.", con unico socio**, con sede nel Comune di Fidenza, Via Gramsci, n.1, retta dallo Statuto allegato al progetto di scissione e che qui nuovamente si allega sotto la lettera "B";

sulla base del citato progetto di scissione del 28 ottobre 2016 approvato dall'assemblea dei soci il cui verbale è stato redatto da me notaio in data 18 novembre 2016 n.873 di Rep.;

2) La scissione si effettuerà mediante la ripartizione di parte del patrimonio sociale della società scissa operando quindi la riduzione del capitale sociale della stessa come oltre precisato.

Le società scissa e beneficiarie pertanto hanno i seguenti elementi contraddistintivi:

A) "SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.", con unico socio, mantiene inalterati tutti i propri elementi quali denominazione, sede, oggetto sociale e durata ad eccezione del capitale sociale che in conseguenza dell'attuata scissione viene ridotto da euro 12.717.463,00

(dodicimilioneisettecentodiciassettemilaquattrocentosessantatre) ad euro 2.617.463,00 (duemilioneiseicentodiciassettemilaquattrocentosessantatre):

si allega sotto la lettera "C" lo statuto della società scissa "SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.", aggiornato esclusivamente con riferimento al capitale sociale della società.

B) "TLR FIDENZA S.R.L.", con unico socio, ha:

Durata: al 31 dicembre 2050;

Sede Legale: nel Comune di Fidenza, in Via Gramsci, n.1;

Capitale Sociale: Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila);

Oggetto Sociale: "La società ha per oggetto l'attività di gestione di impianti di produzione energia, in particolare centrali di produzione di calore ed energia elettrica finalizzati per servizi di teleriscaldamento urbano.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. "

Organo Amministrativo: Fino a rinuncia o revoca viene nominato un Amministratore Unico nella persona della signora FERRARINI ULIANA, sopra generalizzata, la quale accetta la carica e si riserva di depositarne la formale accettazione nei tempi e nei modi di legge.

Revisore Unico: per tre esercizi e fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 viene nominato revisore della società il signor:

SCARABELLI LORENZO, nato a Fidenza (PR) il 25 settembre 1970, domiciliato a Fidenza (PR), Via Trieste n. 32, Codice Fiscale SCR LNZ 70P25 B034X;

il quale accetterà la carica riservandosi di depositarne la formale accettazione nei tempi e nei modi di legge ed il cui compenso verrà determinato dalla assemblea dei soci alla prima riunione utile.

C) "RETE GAS FIDENZA S.R.L.", con unico socio, ha:

Durata: al 31 dicembre 2050;

Sede Legale: nel Comune di Fidenza, in Via Gramsci, n.1;

Capitale Sociale: Euro 8.000.000,00 (ottomilioni);

Oggetto Sociale: "La società ha per oggetto la gestione del servizio di distribuzione gas metano mediante impianti di distribuzione urbani.

La società potrà svolgere anche le attività accessorie al servizio, come previste dalle disposizioni di legge, in genere. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. "

Organo Amministrativo: Fino a rinuncia o revoca viene nominato un Amministratore Unico nella persona della stessa signora FERRARINI ULIANA, sopra generalizzata, la quale accetta la carica e si riserva di depositarne la formale accettazione nei

tempi e nei modi di legge.

Revisore Unico: per tre esercizi e fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 viene nominato revisore della società la signora:

VENTURINI ELISA, nata a Parma (PR) il 26 ottobre 1972, domiciliata a Parma (PR), Via Paradigna n. 61/A, Codice Fiscale VNT LSE 72R66 G337P;

la quale accetterà la carica riservandosi di depositarne la formale accettazione nei tempi e nei modi di legge ed il cui compenso verrà determinato dalla assemblea dei soci alla prima riunione utile.

*

La comparente precisa che le nomine degli organi amministrativi e dei revisori delle società oggi costituite vengono effettuate in ottemperanza a quanto deliberato dell'assemblea dei soci tenutasi in data odierna.

1)

La società qui costituite, per quanto riguarda il complesso patrimoniale ad esse conferito, subingrediscono in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione ed azione della società scissa; a seguito della scissione il capitale sociale delle nuove società spetta all'unico socio "COMUNE DI FIDENZA", quale unico socio della società scissa.

2)

L'efficacia della scissione avrà effetto ai sensi dell'art. 2504-bis c.c..

Si omette la descrizione dei cespiti aziendali che vengono trasferiti alle nuove società in quanto elencati nel detto "Progetto di Scissione".

*

Ai fini della voltura e della trascrizione del presente atto presso i competenti uffici, fermo il trasferimento oggi effettuato sia dei beni mobili sia dei beni immobili costituenti i rami d'azienda risultanti dal progetto di scissione e sopra citati si precisa che si renderà tuttavia necessaria la stipula di un successivo atto di identificazione catastale tra l'unico socio (quale originario soggetto conferente in natura), la società scissa (quale originaria società conferitaria) e le società beneficiarie di nuova costituzione, da stipularsi una volta perfettamente e formalmente realizzate tutte le pratiche anche catastali tese a delineare formalmente sia il patrimonio che è restato in capo alla società scissa sia il patrimonio che è stato attribuito a ciascuna delle società beneficiarie.

Il tutto con espresso esonero da ogni responsabilità per i competenti Uffici ed anche per il sottoscritto notaio rogante.

3)

Per effetto della scissione le società beneficiarie "TLR FIDENZA S.R.L." e "RETE GAS FIDENZA S.R.L." subingrediscono, di pieno diritto, nelle parte di patrimonio attivo e passivo della società scissa "SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L." relativo alle attività

ad esse trasferite, ed in tutti i contratti in essere (anche di lavoro dipendente) e in tutti contratti relativi alle utenze nessuno escluso nè eccettuato; eventuali elementi dell'attivo non citati nel progetto di scissione rimarranno in capo alla società scissa;

degli elementi del passivo la cui destinazione non fosse desumibile dal progetto risponderanno in solido le società.

Ciascuna delle società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a ciascuna trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

La presente scissione avrà effetto dal momento della iscrizione del presente atto presso il Registro Imprese di Parma.

4)

Le parti espressamente convengono che non abbia applicazione l'art. 2557 cod.civ.;

La contraente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Le spese tutte di questo atto e quelle ad esso consequenziali, presuntivamente ammontanti a circa euro novemila, vengono assunte dalla società scissa.

E richiesto ho ricevuto il presente atto che dattiloscritto da persona di mia fiducia su quattro pagine e parte della quinta di due fogli è stato, da me notaio, letto alla comparente la quale, in segno di approvazione, con me notaio lo ha sottoscritto alle ore undici.

FIRMATI ALL'ORIGINALE:

FERRARINI ULIANA

PAOLO MICHELI notaio

*

ALLEGATO "A"

ALL'ATTO N. 1081/662 DI REP.

*

"TLR FIDENZA S.R.L."

con sede in Fidenza (PR)

*

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (STATUTO)

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"TLR Fidenza S.R.L."

Art. 2 - La società ha per oggetto l'attività di gestione di impianti di produzione energia, in particolare centrali di produzione di calore ed energia elettrica finalizzati per servizi di teleriscaldamento urbano.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte

nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Fidenza.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 2050.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila) diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Art. 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

LIBRO DEI SOCI

Art. 7 bis - La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 8 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 10 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e

tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio cedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. I trasferimenti delle quote sociali per atto fra vivi dovranno essere effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 1352 cod. civ., ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, dell'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi. La modifica o la soppressione della presente clausola potranno essere deliberate solo con decisione unanime dei soci.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto

di recesso deve essere annotato nel Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 14 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 15 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti

ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 16 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 17 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di

controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - La società è amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da due o più amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando

l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 19 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 20 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 21 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide pure se si svolgono sia per teleconferenza sia per videoconferenza, anche tramite Internet, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la

discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, i partecipanti possono essere anche fuori dall'Italia. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la lettura del verbale;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 22 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 23 - Quando i soci ne ravvisano l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

BILANCIO E UTILI

Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 25 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

TITOLI DI DEBITO

Art. 26 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

FORO COMPETENTE

Art. 27 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti

sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante tentativo di mediazione da esperire tramite un ente iscritto nel Registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia. In caso di fallimento del tentativo di mediazione di cui sopra, si potrà far ricorso alla giustizia ordinaria e si intende competente esclusivamente il Foro in cui ha la sede legale la società.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 28 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

FIRMATI ALL'ORIGINALE:

FERRARINI ULIANA

PAOLO MICHELI notaio

*

ALLEGATO "B"

ALL'ATTO N. 1081/662 DI REP.

*

"RETE GAS FIDENZA S.R.L."

con sede in Fidenza (PR)

*

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' (STATUTO)

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"RETE GAS FIDENZA S.R.L."

Art. 2 - La società ha per oggetto la gestione del servizio di distribuzione gas metano mediante impianti di distribuzione urbani.

La società potrà svolgere anche le attività accessorie al servizio, come previste dalle disposizioni di legge, in genere. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

Art. 3 - La società ha sede legale nel Comune di Fidenza.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 2050.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni) diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6 - La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del

conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Art. 7 - In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

LIBRO DEI SOCI

Art. 7 bis - La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel Registro delle Imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 8 - I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 9 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 10 - In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto

eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio cedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano. I trasferimenti delle quote sociali per atto fra vivi dovranno essere effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 1352 cod. civ., ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, dell'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi. La modifica o la soppressione della presente clausola potranno essere deliberate solo con decisione unanime dei soci.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 11 - Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art. 12 - Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua

posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale ai sensi di legge, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 14 - Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art. 15 - Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Art. 16 - Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 17 - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla

persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - La società è amministrata, alternativamente:

a) da un amministratore unico;

b) da due o più amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 19 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri

di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 20 - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 21 - Il consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide pure se si svolgono sia per teleconferenza sia per videoconferenza, anche tramite Internet, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, i partecipanti possono essere anche fuori dall'Italia. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la lettura del verbale;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la

riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art. 22 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale, in misura fissa o proporzionale agli utili di esercizio, e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 23 - Quando i soci ne ravvisano l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un

collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

BILANCIO E UTILI

Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art. 25 - Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

TITOLI DI DEBITO

Art. 26 - La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

FORO COMPETENTE

Art. 27 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante tentativo di mediazione da esperire tramite un ente iscritto nel Registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia. In caso di fallimento del tentativo di mediazione di cui sopra, si potrà far ricorso alla giustizia ordinaria e si intende competente esclusivamente il Foro in cui ha la sede legale la società.

RINVIO ALLA LEGGE

Art. 28 - Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

FIRMATI ALL'ORIGINALE:

FERRARINI ULIANA

PAOLO MICHELI notaio

*

ALLEGATO "C"

ALL'ATTO N. 1081/662 DI REP.

*

"SAN DONNINO MULTISERVIZI - S.R.L."

con sede in Fidenza (PR)

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"SAN DONNINO MULTISERVIZI - S.R.L."

la Società è costituita dal Comune di Fidenza principalmente al fine dell'esercizio per il Comune e/o in favore del Comune di servizi pubblici, da effettuarsi comunque nel rispetto dei principi di legge.

Sulla Società, a totale partecipazione pubblica inalienabile, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Socio è realizzata, nel rispetto della legge, attraverso il presente statuto e mediante i contratti di servizio che potranno regolare i vari affidamenti di servizi.

Art. 2 - La società ha sede nel Comune di Fidenza (PR).

Con decisione dei soci si potrà procedere al trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune ed alla istituzione di sedi secondarie.

L'organo amministrativo potrà istituire uffici, filiali, succursali ed agenzie.

Art. 3 - La Società ha per oggetto, esclusivamente nell'interesse del Socio e del territorio, l'organizzazione, la promozione, la gestione e/o l'esecuzione in forma diretta e/o indiretta dei servizi di interesse generali delegabili o di natura strumentale nei limiti di legge. Nell'espletamento delle sue funzioni la Società persegue gli interessi della collettività al fine di realizzare e promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile delle comunità locali e dei territori di riferimento.

La Società ottempera alle proprie funzioni perseguendo finalità di ottimizzazione e miglioramento della qualità dei servizi di interesse generale e delle infrastrutture, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e razionalizzazione dell'attività amministrativa, anche in forma privatistica.

La Società potrà pertanto espletare a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i servizi strumentali e i servizi generali, anche a rilevanza economica, di seguito elencati:

a) Gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana- la promozione, l'organizzazione, la gestione, il controllo, la vigilanza e il monitoraggio di tutti i processi, le procedure, le modalità necessarie a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari e normative, nei confronti dei gestori operativi del servizio e delle utenze servite.

b) La Società può svolgere, altresì, attività complementari, accessorie ed ausiliarie alle attività istituzionali, nel settore energetico, nonché in genere attività nel settore dei servizi a rete, nei limiti e nelle tempistiche previste dalla legge

c) Gestione di aree verdi pubbliche - la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole, ecc..), attività di conservazione, valorizzazione, progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche per conto e relativamente al territorio dell'Ente Socio.

d) Gestione delle aree parcheggio - l'implementazione, la promozione, l'organizzazione, la gestione ordinaria delle aree di parcheggio al fine garantire il migliore sfruttamento e la razionalizzazione del territorio per una mobilità sostenibile; il controllo e il monitoraggio di tutte le procedure e le modalità dei piani di sosta, deliberati dall'Ente socio.

e) Organizzazione di fiere, mercati, esposizioni e simili - la promozione, l'organizzazione, il controllo, il coordinamento e il monitoraggio di tutti i processi e le procedure necessarie a garantire la corretta attuazione dei programmi socio-culturali promossi dall'Ente Socio;

f) Gestione dei servizi cimiteriali e funebri - l'organizzazione, il controllo, la vigilanza e il monitoraggio di tutte le procedure necessarie a garantire la pianificazione, gli ampliamenti e - nei limiti di legge anche in economia -, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia e la pulizia dei complessi cimiteriali dell'Ente Socio.

L'organizzazione, il controllo, la vigilanza e il monitoraggio di tutte le procedure necessarie a garantire la corretta esecuzione delle attività di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione ed attività affini, della manutenzione e realizzazione di impiantistica e dell'illuminazione votiva e la gestione dello sportello e riscossione dei tributi cimiteriali per conto dell'Ente Socio.

g) Acquisto, costruzione, gestione e manutenzione di beni mobili e immobili destinati al perseguimento, alla promozione e realizzazione dei fini sociali, turistici, culturali, ricreativi e sportivi dei territori dell'Ente Socio per il migliore sviluppo civile, sociale e economico della comunità.

h) Realizzazione e avviamento, per conto dell'Ente Socio, di impianti tecnologici, energetici, ricreativi, sportivi, turistici al fine di uno sviluppo ecosostenibile, economico e civile delle comunità dell'Ente Socio, sino a che tali interventi

raggiungano risultati economici di interesse per il mercato privato.

i) Il controllo, la vigilanza e il monitoraggio di tutti i processi, le procedure, le modalità necessarie a garantire il rispetto delle finalità perseguite negli interventi di cui al punto h) a seguito di affidamento nel libero mercato.

j) Gestione del servizio di riscossione, per conto dell'Ente Socio, comprendente le attività di sportello, fatturazione, riscossione, contenzioso e attività connesse, nel rispetto delle previsioni di legge

k) Gestione viabilità stradale - La promozione, l'implementazione, l'organizzazione, il controllo, la vigilanza e il monitoraggio di tutte le procedure necessarie a garantire la migliore mobilità sostenibile per i territori dell'Ente Socio; l'individuazione, la progettazione degli interventi, la verifica e l'incremento dei livelli di sicurezza delle reti stradali di competenza del medesimo.

L'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative infrastrutture, compresa, la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale; compresa l'organizzazione e il coordinamento degli interventi connessi con precipitazioni atmosferiche a tutela della sicurezza stradale.

l) Gestione illuminazione pubblica - L'organizzazione, l'implementazione e la gestione ordinaria del servizio di illuminazione pubblica per conto dell'Ente Socio, in particolare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee di pubblica illuminazione; individuazione progettazione, esecuzione degli interventi, sviluppo di tecniche finalizzate ad un utilizzo razionale, efficiente ed economico dell'energie disponibili.

m) Pubbliche affissioni - La promozione, l'implementazione, l'organizzazione, il controllo, la vigilanza e il monitoraggio di tutte le procedure necessarie a garantire la migliore esecuzione del servizio di pubbliche affissioni nel territorio dell'Ente Socio.

La manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture pubblicitarie, l'installazione di nuove strutture e adeguamento di quelle esistenti, gestione delle affissioni, supporto tecnico e amministrativo alla riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

n) Corsi di aggiornamento - Organizzare e gestire, in favore dell'Ente socio, corsi di aggiornamento per la diffusione ed applicazione delle conoscenze di natura pubblicistica, amministrativa, gestionale ed organizzativa nei campi di proprio interesse.

o) Gestione dei canili - Organizzazione, promozione, controllo delle strutture per il benessere animale per conto dell'Ente Socio.

p) Gestione dei servizi di trasporto collettivo -

Organizzazione, pianificazione e monitoraggio di servizi di trasporto collettivo aventi natura e finalità di tipo assistenziale, sociale e di promozione del territorio dell'Ente Socio.

q) Gestione del servizio di mensa - Promozione, organizzazione, controllo, vigilanza e il monitoraggio di tutti i processi, le procedure, le modalità relative all'espletamento del servizio mensa, anche scolastica e delle relative strutture, compreso il servizio di fatturazione, riscossione e recupero degli importi dovuti in relazione al servizio erogato, nell'interesse dell'Ente Socio;

r) L'organizzazione, la promozione, la gestione e/o l'esecuzione in forma diretta e/o indiretta di ogni ulteriore servizio di interesse generale, e/o dei servizi di competenza territoriale o funzionale dell'Ente Socio, nei limiti previsti dalla legge. In relazione all'affidamento diretto di servizi da parte del Socio, le clausole e le condizioni dei contratti di servizio che regoleranno gli affidamenti dovranno obbligatoriamente prevedere regole che assicurino all'Ente locale l'effettivo controllo sull'attività e sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, garantendo che l'operato della Società affidataria sia strettamente organico a quello dell'Ente affidatario.

Art. 4 - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.

CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Art. 5 - Il capitale della società è di Euro 2.617.463,00 (duemilioneiseicentodiciassettemilaquattrocentosessantatre).

Art. 6 - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

E' escluso l'obbligo di autorizzazione dei soci nel caso di acquisti di cui al secondo comma dell'articolo 2465 C.C..

In caso di riduzione del capitale per perdite, l'organo amministrativo può derogare all'obbligo di deposito della relazione dello stesso e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, presso la sede sociale, negli otto giorni antecedenti l'assemblea.

Art. 7 - I diritti sociali spettano all'Unico Socio Comune di Fidenza; la sua quota è inalienabile costituendo la Società strumento operativo dell'Ente Locale per la gestione del proprio patrimonio e dei propri servizi; non sono pertanto possibili, a pena di scioglimento della Società, il trasferimento di partecipazioni o richieste di recesso.

TITOLI DI DEBITO

Art. 8 - La Società può emettere titoli di debito, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente al momento dell'emissione.

La emissione di titoli di debito è disposta con decisione dei

soci adottata con le maggioranze di legge previste per la modifica del presente statuto.

DOMICILIO DEI SOCI

Art. 9 - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

Art. 10 - Sono riservate alla competenza dei soci oltre a quanto già stabilito per legge:

- 2) l'approvazione dei bilanci di previsione annuali, piani programma e piani di investimenti pluriennali, nonché l'organigramma societario;
- 3) la nomina e la revoca degli amministratori, l'attribuzione e la misura di loro eventuali compensi ed indennità;
- 4) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 5) le delibere in merito alle responsabilità di amministratori e sindaci;
- 6) le delibere inerenti l'acquisto o cessione e la partecipazione ad atti di costituzione di società collegate e controllate, le decisioni in merito ad acquisti, cessioni, trasferimenti o conferimenti di rami o settori di attività, l'avvio o cessazione di attività o servizi;
- 7) l'approvazione dei contratti di servizio;
- 8) l'autorizzazione per gli atti di straordinaria gestione non ricompresi nei bilanci preventivi o nei piani di investimento ove il loro valore sia superiore ad Euro 250.000,00;
- 9) l'autorizzazione per l'assunzione di mutui o emissione di titoli di debito per importo superiore ad Euro 250.000,00, nonché la concessione di garanzie ipotecarie;
- 10) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 11) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 12) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 13) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;
- 14) il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- 15) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione o che il socio chieda vengano a lui sottoposte.

Art. 11 - Le decisioni dei soci dovranno essere assunte sempre con deliberazione assembleare.

Art. 12 - Tutte le decisioni dei soci dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

Art. 13 - L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in

altro luogo, purché in Italia.

Art. 14 - L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente, uno dei seguenti:

- lettera spedita ai soci al domicilio risultante nel libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;

- lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

- messaggio telefax o di posta elettronica inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza a tutti i soci al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato alla società; i soci dovranno prima dell'assemblea confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricezione.

ASSEMBLEA TOTALITARIA

Art. 15 - In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto in discussione.

In ogni caso le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e sindaci assenti.

DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA - RAPPRESENTANZA

Art. 16 - Il socio, nella persona del Sindaco, può farsi rappresentare in assemblea. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche a mezzo fax.

Il Presidente dell'Assemblea verificherà la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di ciascuno a partecipare all'Assemblea.

PRESIDENZA

Art. 17 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua mancanza dal più anziano degli Amministratori, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Art. 18 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal Presidente. Dal verbale devono risultare,

per attestazione del Presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni.

Art. 19 - Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal Presidente dell'assemblea.

Art. 20 - E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente, il Segretario, o il Notaio verbalizzante, della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - L'amministrazione della società è affidata, a scelta dell'assemblea e in conformità alle norme di legge, ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri.

Essi sono nominati la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dai soci. Gli Amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo fissato dall'Assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca da parte dell'assemblea o a dimissioni; essi sono inoltre rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assemblea ordinaria che ha provveduto alla nomina degli amministratori, elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente se questi non sono stati nominati nell'atto costitutivo o dall'assemblea degli azionisti.

Art. 22 - Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati. In caso di cui al precedente punto b), nelle materie riservate per legge alla competenza dell'organo amministrativo, le relative decisioni dovranno essere adottate con la partecipazione di tutti gli amministratori ed il voto favorevole della maggioranza degli stessi.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 23 - Il Consiglio, se nominato, si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno sette giorni liberi, prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci Effettivi (se nominati) e nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima o via posta elettronica con un preavviso di 48 (quarantotto) ore.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio è regolarmente costituito quando vi intervengano tutti i Consiglieri ed i componenti del Collegio Sindacale (se nominato).

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 24 - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto (art.10 e quanto segue) riservano in modo tassativo all'assemblea.

In ossequio al disposto della legge n.190/2012, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, il Vice Presidente, nonché l'Amministratore Delegato o l'Amministratore Unico, per ogni atto di gestione ordinaria e straordinaria, dovranno munirsi della preventiva approvazione scritta o della firma congiunta del "Direttore", considerata necessaria figura tecnica.

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria od amministrativa e di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, ai Vice Presidenti, se

nominati, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato, disgiuntamente l'uno dall'altro.

La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione pubblicata a norma di legge, e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione stessa.

Art. 25 - Il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge.

Il Consiglio può pure nominare Direttori, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

Rientrano nei poteri dell'amministratore delegato la esecuzione dei piani strategici, la preparazione e la esecuzione dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione di personale dell'azienda o del settore di attività cui si riferiscono le deleghe.

Art. 26 - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. L'Assemblea può altresì assegnare un compenso annuo ai membri del Consiglio stesso o gettoni di presenza.

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 27 - Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione decade, e quelli rimasti in carica convocano, al massimo entro 30 giorni dalla data di dimissioni o della mancanza degli amministratori, l'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo la normale procedura prevista dalla legge.

Nel caso di dimissioni dell'Amministratore Unico, il medesimo provvederà a convocare l'Assemblea per la formalizzazione delle stesse e per gli adempimenti conseguenti.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Art. 28 - La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e chiunque, enti e persone, ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (e/o agli amministratori che la esercitano con gli stessi poteri, modalità e limiti del Consiglio) e nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori Delegati ed ai Procuratori con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

Art. 29 - L'organo amministrativo ed i consiglieri delegati, nei limiti della delega, potranno nominare direttori tecnici, avvocati e procuratori alle liti, nonché procuratori speciali

per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

POTERI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30 - Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico competono tutti i poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della società, nei limiti imposti dalla legge per le società sottoposte al "Controllo analogo" del Socio.

Art. 31 - Il consiglio di amministrazione, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori.

Art. 32 - Quando l'amministrazione è affidata a più persone, che non costituiscono consiglio di amministrazione, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società spettano a ciascun amministratore secondo le modalità previste all'atto della nomina.

Art. 33 - I Soci, all'atto della nomina o successivamente, possono attribuire agli amministratori un compenso per l'opera prestata a favore della Società; tale compenso potrà essere stabilito in misura fissa o variabile, anche sotto forma di partecipazione agli utili; potrà inoltre essere fissata un'indennità di fine mandato da determinarsi mediante accantonamenti anche in forma assicurativa; inoltre agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, ivi compreso il rimborso dell'indennità chilometrica per l'uso del proprio automezzo.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 34 - Nei casi previsti dalla legge o per decisione dei soci la società nomina un organo di controllo o il revisore che può essere investito sia delle funzioni di controllo di gestione (ex art. 2403 C.C.) sia di quelle di revisione legale (ex art. 14 D.Lgs. 39/2010).

BILANCIO E UTILI

Art. 35 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge, che dovrà essere presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 36 - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino che questa non abbia raggiunto i limiti di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

DIRITTO DI INFORMATIVA DELL'ENTE LOCALE SOCIO

Art. 37 - L'Ente Locale socio esercita il controllo sulla

Società, ai sensi di legge, anche mediante la riserva di approvazione degli atti e di nomina degli organi della Società disposta dal precedente articolo 10.

Ai fini del diritto di informativa del socio, il Presidente della Società o l'organo amministrativo provvederà ad inviargli, con cadenza annuale, una relazione sull'andamento.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 - Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci, ai quali, salva diversa delibera dell'assemblea, competerà il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 39 - La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed il socio, nonché fra gli aventi causa a qualsiasi titolo dal socio e la società, in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale e alla esecuzione del rapporto sociale, ovvero la decisione di ogni controversia promossa nei confronti di amministratori, sindaci, revisori, liquidatori o da essi stessi promossa - ad eccezione di quelle controversie che per Legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non possono comprometersi e comunque quelle per cui la legge prevede l'obbligatorio intervento del P.M. - verrà deferita, su istanza della parte più diligente, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. Il Collegio giudicherà secondo rito.

Le regole procedurali saranno stabilite dal Collegio nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 40 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

FIRMATI ALL'ORIGINALE:

FERRARINI ULIANA

PAOLO MICHELI notaio